

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 165° - Numero 33

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA


PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 14 agosto 2024

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

CORTE COSTITUZIONALE






S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

(Le pronunce della Corte pubblicate in versione anonimizzata sono conformi, nel testo, a quelle originali)

- N. **141.** Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna del 30 maggio 2024
Straniero - Cittadinanza – Concessione subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento – Previsione che non consente l'acquisizione della cittadinanza, ove la mancata conoscenza della lingua medesima dipenda da condizioni di disabilità, di deficit cognitivo e invalidità tali da precludere dall'inizio l'apprendimento linguistico.
 – Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), art. 9.1..... Pag. 1
- N. **142.** Ordinanza del Tribunale di Siena del 6 giugno 2024
Reati e pene – Pene accessorie - Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa – Previsione che la condanna pronunciata contro il genitore per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale anziché la possibilità per il giudice di disporla – Previsione che la misura della sospensione della responsabilità genitoriale è disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta anziché in misura eguale a quella della pena principale inflitta.
 – Codice penale, art. 34, secondo comma..... Pag. 8
- N. **143.** Ordinanza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova del 3 giugno 2024
Società - Impresa – Contributo a fondo perduto – Recupero da parte dell'Agenzia delle entrate, qualora non risulti spettante – Previsioni che devolvono alla giurisdizione tributaria le controversie relative agli atti di recupero del contributo.
 – Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 1, comma 10; decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 25, comma 12. Pag. 11
- N. **144.** Ordinanza del Tribunale di Teramo del 16 maggio 2024
Reati e pene – Furto in abitazione – Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente, di cui all'art. 89 cod. pen., allorché essa concorra con la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, numero 2), prima parte, cod. pen.
 – Codice penale, art. 624-bis, quarto comma..... Pag. 16
- N. **145.** Ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte del 17 giugno 2024
Gioco e scommesse – Giustizia amministrativa – Riparto di competenza – Controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro - Devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.
 – Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), art. 135, comma 1, lettera q-quater)..... Pag. 23





ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 141

Ordinanza del 30 maggio 2024 del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - sezione staccata di Parma sul ricorso proposto da S. K. contro Ministero dell'interno e Prefettura - UTG di Reggio Emilia.

Straniero - Cittadinanza – Concessione subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento – Previsione che non consente l'acquisizione della cittadinanza, ove la mancata conoscenza della lingua medesima dipenda da condizioni di disabilità, di deficit cognitivo e invalidità tali da precludere dall'inizio l'apprendimento linguistico.

– Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), art. 9.1.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA EMILIA ROMAGNA

SEZIONE STACCATA DI PARMA (SEZIONE PRIMA)

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 299 del 2023, proposto da:

S. K., rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Di Frenna e Lucia Larocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro Prefettura - U.T.G. di Reggio Emilia, in persona del Prefetto *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria *ex lege* in Bologna, via A. Testoni, 6;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria *ex lege* in Bologna, via A. Testoni, 6;

PER L'ANNULLAMENTO

— del provvedimento datato ..., notificato alla ricorrente in data ..., con il quale la Prefettura di Reggio Emilia ha decretato l'inammissibilità dell'istanza n... di concessione della cittadinanza italiana per mancata conoscenza adeguata della lingua italiana;

— di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura - U.T.G. di Reggio Emilia e del Ministero dell'Interno;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 maggio 2024 la dott.ssa Caterina Luperto e udito per la parte ricorrente il difensore, come specificato nel verbale.

Nel presente giudizio si controverte della legittimità del provvedimento con cui la Prefettura di Reggio Emilia ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadina italiana alla sig.ra K. S. per mancanza di conoscenza adeguata della lingua italiana.

In particolare, in fatto, la sig.ra K. S. in data... ha presentato, tramite il portale del Ministero dell'Interno, istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.



In data..., la Prefettura di Reggio Emilia ha opposto alla richiedente il preavviso del rigetto, specificando che, ad esito dell'istruttoria condotta, «il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana risulta non soddisfatto nei modi previsti dalla normativa».

In risposta alla comunicazione dei motivi ostativi, in data ... la sig.ra K. S. ha prodotto alla Prefettura di Reggio Emilia, per il tramite del difensore, certificazione medica rilasciata dal Servizio Medicina Legale del Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL di ... attestante che «la sig.ra K. S. (...) è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti da età (...) handicap» (v. documento n. 7 allegato al ricorso).

La ricorrente, peraltro, circostanza la disabilità («handicap») di cui al citato certificato, producendo agli atti del giudizio il verbale del ... della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'INPS di..., relativo alla visita per la revisione dell'invalidità civile avvenuta in data ..., attestante che «la Commissione Medica riconosce l'interessato: Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (legge n. 509/1988 – legge n. 124/1998) medio-grave 67%-99%», nonché il verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap dell'INPS di... del..., in cui è riportato il seguente giudizio conclusivo della Commissione: «Grado invalidità Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104» (v. documento n. 6 allegato al ricorso).

Gli esiti del giudizio di invalidità civile sono determinati in ragione della diagnosi di «Esiti mastectomia sx (9/2021) per CDI (G3) in trattamento adiuvante; esiti (2017) decompressione canale vertebrale L4-L5 con residua stenosi del canale, *bulging* L3-L4 con stenosi residua, tendinopatia SODx, epicondilite bilaterale, osteopenia, ipertensione arteriosa, ipotiroidismo in trattamento sostitutivo; esiti crossectomia anteriore stripping di grande safena in buon compenso. Cardiopatia ipertensiva, lieve insufficienza valvolare aortica» (v. documento n. 6 allegato al ricorso).

Ritenendo che quanto documentato dalla richiedente non fosse idoneo a superare i motivi ostativi rappresentati nel preavviso di rigetto, con provvedimento del ... la Prefettura di Reggio Emilia ha dichiarato inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza in ragione della circostanza che «dall'istruttoria esperita è emerso che il requisito di un'adeguata conoscenza della lingua italiana risulta non soddisfatto nei modi previsti dalla normativa».

Avverso tale provvedimento la sig.ra K. S. ha proposto ricorso innanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, che, con ordinanza n. 15013 del giorno 11 ottobre 2023, ha dichiarato «la propria incompetenza territoriale sul ricorso in epigrafe, indicando come territorialmente competente il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 4, c.p.a.».

Il ricorso è stato pertanto riassunto innanzi a questo Tribunale, con deposito del 10 novembre 2023.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Interno e la Prefettura di Reggio Emilia, instando per la reiezione del ricorso. Con ordinanza n. 226 del 14 dicembre 2023, questo Tribunale ha ritenuto le esigenze della ricorrente adeguatamente tutelabili con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, codice procedura amministrativa, fissando l'udienza pubblica per la discussione del merito per il giorno 8 maggio 2024.

Alla pubblica udienza del giorno 8 maggio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.

Questo Giudice ritiene di rimettere alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, stante la sua rilevanza ai fini della definizione del presente giudizio e la sua non manifesta infondatezza, per le ragioni che innanzi si illustrano.

L'odierno gravame è affidato a tre motivi di ricorso.


I. «Violazione e/o falsa applicazione di legge in relazione all'art. 9.1 legge n. 91/1992».

II. «Eccesso di potere in tutte le forme sintomatiche e segnatamente per carenza, illogicità e irragionevolezza della motivazione, contraddittorietà tra atti della medesima amministrazione, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e difetto di motivazione».

III. «Violazione di legge in relazione all'art. 97 della Costituzione in relazione al buon andamento della pubblica amministrazione».

La ricorrente, dopo aver precisato quanto disposto dall'art. 9 e dall'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992 n. 51, prospetta che, se è vero che l'Amministrazione nella concessione della cittadinanza italiana gode di un ampio margine di discrezionalità, con valutazioni che si estendono anche in ordine all'assenza di "*vulnus*" per le condizioni di sicurezza dello Stato, tuttavia tale discrezionalità non può ritenersi priva di limiti.

Precisa che il sindacato giurisdizionale su detta discrezionalità debba essere esercitato nei casi di palese incongruità del processo valutativo o di erronea conoscenza della situazione di fatto, nonché nei casi di palese irragionevolezza o di evidente abnormità.



Cita un arresto giurisprudenziale (Consiglio di Stato, sez. III, 28 maggio 2013 n. 2920) in cui la discrezionalità esercitata dall'Amministrazione nella valutazione dell'istanza di cittadinanza è stata oggetto di sindacato demolitorio da parte del giudice amministrativo, sulla scorta del rilievo che l'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione non sarebbe stato «assistito da seri profili d'adeguatezza e proporzionalità».

Lamenta che, nel caso di specie, l'Amministrazione avrebbe adottato un provvedimento in violazione di legge.

Prospetta che, dalle osservazioni proposte ad esito del preavviso di rigetto, emergeva chiaramente la situazione di oggettiva impossibilità di conseguire la conoscenza della lingua italiana, per *deficit* cognitivo attestato da certificazione della AUSL di ... e connesso non solo all'età, ma anche all'invalidità civile per come certificata con documentazione rilasciata dall'INPS.

Soggiunge che la Corte costituzionale, con sentenza 8 novembre - 7 dicembre 2017, n. 258, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 «nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata condizione di disabilità».

Prospetta, pertanto, un analogo profilo di illegittimità costituzionale sotteso alla motivazione del provvedimento di diniego, con riferimento all'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui ammette che l'impossibilità di acquisire la conoscenza della lingua italiana (e il relativo certificato linguistico) in ragione di una grave ed accertata disabilità sia comunque preclusiva del conseguimento della cittadinanza italiana.

Conclude segnalando come il motivo addotto a supporto del diniego dell'istanza si ponga in violazione del principio di uguaglianza consacrato dall'art. 3 della Costituzione, ove, come nel caso di specie, la mancata conoscenza della lingua italiana sia determinata da oggettivi *deficit* di apprendimento linguistico, per come attestati dalla certificazione prodotta.

Il Collegio ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente.

Per ciò che attiene alla rilevanza nel presente giudizio, la questione di costituzionalità proposta è dirimente ai fini della soluzione della controversia, tenuto conto che le ulteriori deduzioni formulate dalla parte ricorrente non possono trovare favorevole apprezzamento.

In particolare, alla luce di quanto verrà successivamente illustrato, non è fondata la censura relativa al difetto di motivazione e al cattivo esercizio del potere discrezionale, posto che nessun'altra soluzione era giuridicamente sostenibile dall'Amministrazione resistente, in ragione del chiaro disposto di cui all'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 che evidentemente considera preclusiva all'ottenimento dello *status civitatis* la mancata attestazione dell'adeguata conoscenza della lingua italiana, anche ove eziologicamente riconducibile ad uno stato di accertata disabilità del richiedente.

Né è valorizzabile il riferimento al modulo di autocertificazione sulla conoscenza della lingua italiana (documento n. 8 allegato al ricorso), in quanto trattasi di documentazione riferibile esclusivamente a soggetti in possesso del permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo, secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministero dell'Interno 4 giugno 2010.

Tutto ciò nella considerazione che l'odierna ricorrente ha inoltrato, in data ..., istanza di concessione della cittadinanza ai sensi dell'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e che la Prefettura di Reggio Emilia, con comunicazione del ..., le ha opposto il preavviso di rigetto, evidenziando quale motivo ostativo la circostanza che «il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana risulta non soddisfatto nei modi previsti dalla normativa».

Nelle osservazioni proposte ad esito della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, la richiedente ha documentato l'oggettiva impossibilità di apprendimento della lingua italiana, producendo certificazione medica rilasciata dal Servizio Medicina Legale del Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL di ... attestante che «la sig.ra K. S. (...) è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti da età (...) handicap» (v. documento n. 7 allegato al ricorso), ove, evidentemente, il fattore «età» e quello «handicap» devono ritenersi apprezzabili congiuntamente, in ragione della circostanza che il fisiologico invecchiamento dovuto all'età può solo amplificare un disturbo cognitivo non tempestivamente trattato con diagnosi precoce.

La disabilità di cui al predetto certificato è circostanziata dalla ricorrente con produzione, agli atti del giudizio, del verbale del ... della Commissione Medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità dell'INPS di..., relativo alla visita per la revisione dell'invalidità civile avvenuta in data ..., da cui risulta che «la Commissione Medica riconosce l'interessato: Invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età (legge n. 509/1988 – legge n. 124/1998) medio-grave 67%-99%»; e del verbale della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap dell'INPS di ..., del..., in cui è riportato il



seguinte giudizio conclusivo della Commissione: «Grado invalidità Portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104», i cui esiti sono connessi alla diagnosi di «Esiti mastectomia sx (9/2021) per CDI (G3) in trattamento adiuvante; esiti (2017) decompressione canale vertebrale L4-L5 con residua stenosi del canale, *bulging* L3-L4 con stenosi residua, tendinopatia SODx, epicondilite bilaterale, osteopenia, ipertensione arteriosa, ipotiroidismo in trattamento sostitutivo esiti crossectomia anteriore stripping di grande safena in buon compenso. Cardiopatia ipertensiva, lieve insufficienza valvolare aortica» (v. documento n. 6 allegato al ricorso).

Nonostante la certificazione prodotta, attestante l'impossibilità oggettiva di apprendimento della lingua italiana per *deficit* cognitivo, la Prefettura di Reggio Emilia, con decreto del ..., ha dichiarato l'improcedibilità della domanda in ragione del fatto che «dall'istruttoria esperita è emerso che il requisito di un'adeguata conoscenza della lingua italiana risulta non soddisfatto nei modi previsti dalla normativa».

La «normativa» cui evidentemente fa riferimento la motivazione provvedimento è l'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera *a-bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, a mente del quale «La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-*bis* del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del medesimo testo unico, sono tenuti, all'atto della presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblica o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».


La ricorrente, quindi, prospettando che «la norma sarebbe costituzionalmente illegittima (al pari di quella sopra menzionata [art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91]) e si porrebbe quindi una questione di illegittimità costituzionale sul punto», intende evidentemente sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, nella parte in cui non consente l'acquisizione della cittadinanza ove la mancata conoscenza della lingua italiana dipenda da una condizione di disabilità, di *deficit* cognitivo e invalidità tali da precludere *ab imis* l'apprendimento linguistico.

Ne discende la rilevanza della questione di legittimità costituzionale che il Collegio intende rimettere alla Corte costituzionale con la presente ordinanza, che assume valore decisivo in ragione della tipologia di vizio censurato – vale a dire la compatibilità dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 con la Carta costituzionale, nella parte in cui assume preclusiva della concessione della cittadinanza italiana la mancata conoscenza della lingua italiana, anche laddove dipendente da un quadro clinico-nosografico del richiedente da cui inferirsi un *deficit* cognitivo *radicitus* impeditivo della possibilità di apprendimento della lingua — con la logica conseguenza che il suo accoglimento implicherebbe necessariamente quello del ricorso.

Quanto al concorrente profilo della non manifesta infondatezza della questione, il Collegio ritiene necessario riepilogare brevemente il contesto normativo di riferimento.

L'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 prevede, al comma 1, che «il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'art. 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi»; al comma 2 che «i termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi».

L'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 prevede, al comma 1, che «La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: *a)* allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 4, comma 1, lettera *c)*; *b)* allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla adozione; *c)* allo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato; *d)* al cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio della



Repubblica; e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica; f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica»; al comma 2 che «con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza può essere concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato».

Come già precisato, l'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera *a-bis* del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, dispone che «La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)», richiedendo, quindi, che gli aspiranti all'ottenimento del titolo, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, attestino «il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca» ovvero producano «apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

La conoscenza della lingua italiana è evidentemente il metro di valutazione del grado di inserimento dello straniero nel tessuto sociale italiano; di talché richiedere, per coloro che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, il possesso di un titolo di studio o di apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto equivale a verificare che lo straniero, oltre a possedere i requisiti previsti dagli articoli 5 e 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, abbia dimostrato un elevato grado di integrazione nella società italiana, acquisendo la padronanza linguistica e con ciò dimostrando di essere idoneo a conseguire lo *status civitatis*.

Orbene, ove, tuttavia, detta conoscenza risulti *radicitus* preclusa da un *deficit* cognitivo eziologicamente riconducibile sia all'età che alla sussistenza di una condizione patologica certificata e per la quale sussista, come nel caso di specie, anche documentazione relativa alla grave invalidità della richiedente, la rigida applicazione dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e, conseguentemente, il diniego di concessione della cittadinanza italiana si pongono in contrasto, ad avviso del Collegio, con alcuni principi fondamentali consacrati nella Costituzione italiana.

La non manifesta infondatezza della questione emerge, *in primis*, dal contrasto dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 con l'art. 2 della Costituzione, che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo, in una prospettiva sia personalistica che pluralistica.


Ed infatti non permettere ad un soggetto invalido e affetto da *deficit* cognitivo certificato l'acquisizione di un diritto fondamentale, qual è lo *status* di cittadino, dal momento che non è in grado di apprendere la lingua italiana (non per mancanza di volontà, ma per oggettiva ed insuperabile incapacità dovuta alle condizioni psicofisiche) significherebbe, in definitiva, non «garantire» tale diritto, escludendo il soggetto invalido e portatore di *deficit* cognitivo dall'inserimento completo ed effettivo nella collettività alla quale oramai appartiene, solo a causa dell'impedimento determinato da condizioni psicofisiche.

Ne deriverebbe, evidentemente, la lesione della dignità e del valore della persona che l'art. 2 della Costituzione, con il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili, «sia come singolo, sia nelle formazioni ove si svolge la sua personalità», pone al vertice dell'ordinamento (*cf.* Corte costituzionale, 8 novembre - 7 dicembre 2017 n. 258).

L'art. 2 della Costituzione, peraltro, deve essere letto congiuntamente all'art. 3 della Costituzione che, a protezione della stessa inviolabilità dei diritti, garantisce il principio di eguaglianza a prescindere dalle «condizioni personali».

Orbene, tra le condizioni personali che limitano l'eguaglianza si colloca indubbiamente la condizione di disabilità che ben può derivare da un *deficit* cognitivo e da una situazione di grave invalidità per come accertata nel caso di specie.

Pertanto, ad avviso del Collegio, la preclusione di acquisire la cittadinanza italiana per il solo fatto che il soggetto invalido e portatore del *deficit* cognitivo non sia in grado di apprendere la lingua, così come risultante dall'attuale portata dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, si pone in contrasto anche con l'art. 3 della Costituzione e con il principio di uguaglianza, atteso che l'applicazione della citata disposizione normativa è idonea a determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra soggetti «sani», in quanto non affetti da alcun disturbo cognitivo e invalidità, e soggetti «non sani», ai quali, proprio a causa di una condizione psicofisica di natura personale (*deficit* cognitivo che impedisce *ab imis* l'apprendimento della lingua), sarebbe così preclusa l'acquisizione dello *status civitatis*.



In tale ottica, viene in rilievo, altresì, l'art. 38 della Costituzione, che, al fine precipuo di evitare che la disabilità possa assurgere a fattore limitativo dell'uguaglianza, delinea un sistema di sicurezza sociale volto a riconoscere, al comma 1, il diritto all'assistenza sociale per gli «inabili» al lavoro e, al comma 3, il diritto all'educazione e alla formazione professionale agli «inabili» e ai «minorati» (*cf.* Corte costituzionale, sentenza 8 novembre – 7 dicembre 2017 n. 258).

Ad avviso del Collegio, inoltre, l'attuale formulazione dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 si pone in contrasto anche con il quadro normativo sovranazionale, cui l'ordinamento dello Stato è tenuto a conformarsi a mente dell'art. 10 della Costituzione e, in particolare, con la Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, sottoscritta dall'Italia in data 30 marzo 2007 e ratificata con la legge 3 marzo 2009, n. 18.

Tale Convenzione contiene una definizione ampia del concetto di disabilità, prevedendo all'art. 1, comma 2, che «per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri»; di talché, nel concetto di disabilità di cui alla citata Convenzione ben può ritenersi riconducibile il *deficit* cognitivo comportante disturbi nell'apprendimento della lingua che viene in rilievo nel caso di specie.

Orbene, l'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 si pone in contrasto con l'art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità, a mente del quale «gli Stati Parti riconoscono alle persone con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri, il diritto alla libertà di movimento, alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto alla cittadinanza, anche assicurando che le persone con disabilità: (a) abbiano il diritto di acquisire e cambiare la cittadinanza e non siano private della cittadinanza arbitrariamente o a causa della loro disabilità; (b) non siano private a causa della disabilità, della capacità di ottenere, detenere ed utilizzare la documentazione attinente alla loro cittadinanza o altra documentazione di identificazione, o di utilizzare le procedure pertinenti, quali le procedure di immigrazione, che si rendano necessarie per facilitare l'esercizio del diritto alla libertà di movimento; (...)», con ciò evidentemente riconoscendo il diritto di acquisire, mantenere e cambiare la cittadinanza a prescindere dalle condizioni personali di disabilità.

Tale diritto può chiaramente essere garantito solo ove la legislazione degli Stati aderenti alla Convenzione impedisca che la disabilità, in qualsiasi forma essa si declini, possa costituire elemento impeditivo all'acquisto, al mantenimento e al cambiamento della cittadinanza.

Il Collegio neppure ritiene che sia possibile operare un'interpretazione conforme alla Costituzione dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992 n. 91, tentativo questo che, ai fini della rimessione di una questione di legittimità costituzionale, deve essere ragionevolmente e consapevolmente escluso (*cf.* Corte costituzionale, sentenza 2 - 11 dicembre 2015, n. 262).

Infatti, se è vero che «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali [...], ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (*cf.* Corte costituzionale, sentenza 14 - 22 ottobre 1996, n. 356), nel caso di specie, l'impossibilità di operare un'interpretazione conforme a Costituzione della anzidetta disposizione normativa discende dal suo chiaro tenore letterale, che non prevede alcuna deroga all'obbligo del richiedente la cittadinanza italiana — che non abbia sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'art. 4-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non sia titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo — di dimostrare la conoscenza della lingua mediante produzione di un titolo di studio o di apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto, neanche nei casi in cui la mancata acquisizione delle competenze linguistiche sia dovuta a condizioni personali di grave disabilità.

Risulta, dunque, che il legislatore, con l'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 abbia operato una indebita preclusione della concessione della cittadinanza italiana a quei soggetti che, in ragione della impossibilità di apprendere la lingua per gravi disabilità e certificati *deficit* cognitivi, non siano nelle condizioni di documentare la conoscenza della lingua italiana, analogamente a come l'art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, prima dell'intervento della Corte costituzionale con la sentenza 8 novembre - 7 dicembre 2017, n. 258, precludeva l'efficacia del decreto di concessione della cittadinanza, nel caso di mancato giuramento entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo, anche ai soggetti incapaci di soddisfare tale adempimento in ragione di una grave e accertata condizione di disabilità.

In definitiva, la condizione personale di grave disabilità, declinantesi in un *deficit* cognitivo e di apprendimento e di invalidità grave, per come documentata nel caso di specie, tale da impedire l'apprendimento della lingua italiana non dovrebbe essere, ad avviso del Collegio, preclusiva della concessione della cittadinanza italiana, pena l'obliterazione del diritto allo *status civitatis*, dei principi di tutela dei diritti inviolabili e di uguaglianza di cui agli articoli 2 e 3 della Costituzione, del sistema sicurezza sociale declinato dall'art. 38 della Costituzione e del diritto di acquisire, mantenere



e cambiare la cittadinanza di cui all'art. 18 della Convenzione delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con disabilità, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, che, per effetto del c.d. «rinvio mobile» effettuato dall'art. 10 della Costituzione, assume rango costituzionale.

Per le ragioni evidenziate, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale illustrata in parte motiva e constatata l'impossibilità di un'interpretazione costituzionalmente adeguata della normativa in questione, questo Tribunale rimette alla Corte costituzionale, ai sensi dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, per violazione degli articoli 2, 3, 10 e 38 della Costituzione.

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio è sospeso fino alla definizione dell'incidente di costituzionalità.

Ai sensi dell'art. 23, commi 4 e 5, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la presente ordinanza sarà comunicata alle parti costituite, notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata anche al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei Deputati.

Ogni ulteriore statuizione in rito, in merito e in ordine alle spese resta riservata alla decisione definitiva.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione Staccata di Parma, (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, visti l'art. 134 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87:

a) dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in relazione agli articoli 2, 3, 10 e 38 della Costituzione, nei termini indicati in motivazione;

b) dispone la sospensione del presente giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

c) ordina che a cura della Segreteria della Sezione la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente del Consiglio dei ministri, nonché comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;

d) riserva alla decisione definitiva ogni ulteriore statuizione in rito, nel merito ed in ordine alle spese.

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della conseguente pronuncia della Corte costituzionale decorre il termine perentorio di mesi sei per la riassunzione del giudizio medio tempore con la presente ordinanza sospeso.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'art. 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente;

Caterina Luperto, referendario, estensore;

Paola Pozzani, referendario.

Il Presidente: CASO

L'estensore: LUPERTO



N. 142

Ordinanza del 6 giugno 2024 del Tribunale di Siena nel procedimento penale a carico di N. C. e S. C.

Reati e pene – Pene accessorie - Decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dall'esercizio di essa – Previsione che la condanna pronunciata contro il genitore per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale anziché la possibilità per il giudice di disporla – Previsione che la misura della sospensione della responsabilità genitoriale è disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta anziché in misura eguale a quella della pena principale inflitta.

– Codice penale, art. 34, secondo comma.

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SIENA

SEZIONE PENALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE

Composto dai magistrati:

Simone Spina, presidente estensore;

Francesco Cerretelli, giudice estensore;

Cristina Cavaciocchi, giudice estensore;

All'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2024, ha pronunciato la presente ordinanza resa ai sensi degli articoli 134 della Costituzione, 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 11 marzo 1953, n. 87 nell'ambito del procedimento penale di primo grado iscritto ai numeri di registro in epigrafe indicati nei confronti di C... N... nato in ... il ... residente ed elettivamente domiciliato a Siena, strada delle Grotte di Pescaia, n. 33, difeso d'ufficio dall'avv. Vincenzo Bonomei del Foro di Siena.

Libera, presente.

C... S..., nata in ... il ... residente ed elettivamente domiciliata a Siena, strada delle Grotte di Pescaia, n. 33, difesa d'ufficio dall'avv. Vincenzo Bonomei del Foro di Siena;

Libera, già presente non comparsa.

Imputati del reato p. e p. dagli articoli 81, 572, comma 2 del codice penale, perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, ponevano in essere abitualmente, con finalità educative, condotte violente ed aggressive nei confronti dei figli minori con viventi C... C... (n. in ... il ...) e C... V... (n. a ... il ...), consistite nel rimproverarli urlandogli contro, nel percuoterli con schiaffi sul viso, calci sul sedere, in talune occasioni anche con l'utilizzo di una cintura usata per intimidirli e per colpirli sulla schiena e sul sedere; in particolare:

nel ... il C... N..., durante un litigio, colpiva la figlia C... diverse volte, anche con una cintura sulle gambe e sul sedere, immobilizzandola per non farla scappare;

sin dall'anno ..., il minore C... V... con l'inizio delle scuole elementari, veniva abitualmente rimproverato e vessato con punizioni e percosse e nel corso di litigi, in talune circostanze, veniva costretto a rimanere chiuso in bagno in punizione;

nel... il C... N..., in presenza della moglie S... colpiva la figlia C... con schiaffi, tirate di capelli e plurime aggressioni verbali dopo aver scoperto la relazione sentimentale intrattenuta dalla stessa con un coetaneo straniero;


nel... il C... colpiva la figlia C... con due ceffoni dietro la testa;

in data antecedente e prossima all... in seguito all'ennesimo litigio violento con i genitori, il minore C... V... manifestava alla sorella il proprio malessere e disagio confidandole di aver pensato al suicidio;

nell... la C... S... arrabbiata con il figlio V... perché non aveva fatto i compiti, prima urlava contro di lui, poi lo colpiva con schiaffi anche sul viso e calci nel sedere, utilizzando una cintura per intimidirlo e arrivando a stringergli le mani intorno al collo ed a lasciarlo nel bagno dell'abitazione in punizione, provocandogli uno stato di angoscia e paura.

Con l'aggravante d'aver commesso il fatto in danno dei figli minorenni.

In... dall'anno... all...



Ritenuto che all'esito del dibattimento il Collegio si è ritirato in camera di consiglio per la delibazione della sentenza.

Che nel corso dell'esame delle questioni relative all'applicazione delle pene e, più in particolare, della pena accessoria di cui all'art. 34, comma 2, del codice penale della sospensione della responsabilità genitoriale, sono emersi profili di non manifesta infondatezza in ordine all'*an* e al *quantum* dell'applicazione della pena accessoria così come prevista dal citato articolo.

Che alle questioni relative all'applicazione di tale pena accessoria il Collegio è pervenuto ad esito del riconoscimento della penale responsabilità degli imputati in ordine ai reati di cui agli articoli 110, 572, comma 2, del codice penale a loro ascritti commessi nei confronti dei figli e, dunque, con abuso della responsabilità genitoriale.

Che tale sospensione deriva in modo automatico da ogni condanna per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale.

Che ad avviso del Collegio appare che tali presupposti siano integrati dal momento che gli atti di maltrattamento e vessazione commessi dai genitori in danno dei figli minori si siano estrinsecati in metodi educativi connotati dall'uso abituale di violenze con gravi pregiudizi per gli interessi morali e materiali delle persone offese.

Che, tuttavia, sin dall'assunzione delle testimonianze dei figli persone offese nel corso dell'incidente probatorio, è emersa la ricomposizione del quadro familiare, tanto da far apparire l'accertato fatto di maltrattamenti come insuscettabile di ulteriore reiterazione.

Che in sede di discussione il difensore dei figli degli imputati, costituiti parti civili in persona di apposito curatore nominato dal giudice per le indagini preliminari, non ha rassegnato conclusioni scritte, motivando la scelta proprio in ragione dell'intervenuta ricomposizione del quadro familiare e dell'intervenuta resipiscenza dei genitori.

Che, in ragione dell'età del minore C... V..., nato il... (e, dunque, di anni ... alla data odierna), un'automatica applicazione della pena accessoria, nella misura fissa stabilita dalla legge, appare suscettibile di produrre effetti nocivi nell'interesse del minore, alla luce della citata ricomposizione del quadro familiare.

Considerato che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale (v. sentenza n. 222 del 2018) «l'esigenza di "mobilità" (sentenza n. 67 del 1963), o "individualizzazione" (sentenza n. 104 del 1968), della pena — e la conseguente attribuzione al giudice, nella sua determinazione in concreto, di una certa discrezionalità nella commisurazione tra il minimo e il massimo previsti dalla legge — costituisce "naturale attuazione e sviluppo di principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio d'uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale" (sentenza n. 50 del 1980), rispetto ai quali "l'attuazione di una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione più che l'uniformità" (così, ancora, la sentenza n. 104 del 198)».

Che, come è stato osservato dalla citata pronuncia della Corte costituzionale, «se la "regola" è rappresentata dalla "discrezionalità", ogni fattispecie sanzionata con pena fissa (qualunque ne sia la specie) è per ciò solo "indiziata" di illegittimità».


Che la rigidità applicativa non può che generare la possibilità di risposte sanzionatorie manifestamente sproporzionate per eccesso — e dunque in contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione — rispetto ai fatti commessi con abuso di responsabilità genitoriale meno gravi.

Che tale rigidità appare comunque distonica rispetto al menzionato principio dell'individualizzazione del trattamento sanzionatorio.

Che la durata fissa della pena accessoria in questione non può ritenersi ragionevolmente «proporzionata» rispetto all'intera gamma di comportamenti riconducibili ai presupposti applicativi della citata pena accessoria applicata, in base al poc'anzi menzionato *test* enunciato dalla sentenza n. 50 del 1980.

Che, in ipotesi analoga costituita dalla fattispecie di sottrazione e trattenimento di minore all'estero, la pena accessoria della sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 574-*bis*, comma terzo, del codice penale da parte della Corte costituzionale con sentenza n. 102 del 2020, non consegue automaticamente alla condanna, ma postula la valutazione del giudice, che deve tenere conto, ai fini sia della irrogazione che della durata, dell'evoluzione successiva delle relazioni tra il minore e il genitore autore del reato e dei provvedimenti eventualmente adottati in sede civile, in funzione dell'esigenza di ricerca della soluzione ottimale per il minore.

Che si nutrono, in conclusione, seri dubbi in ordine alla conformità a Costituzione di una disciplina, qual è quella delineata dall'art. 34, comma 2, del codice penale, che comporta conseguenze che ricadono sui figli dei condannati non già semplicemente *de facto* - come può avvenire per qualsiasi provvedimento giudiziario - ma *de jure*, in ragione del



contrasto di tale *vulnus* normativo con gli articoli 2 (che, riconoscendo e tutelando i diritti fondamentali dell'individuo, costituisce fondamento anche per la tutela dei diritti dei minorenni), 3, 29 e 30 della Costituzione, nonché dall'art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo (che impegna gli Stati parte a rispettare, tra l'altro, il diritto dei minori alle proprie relazioni familiari).

Che da tale complesso normativo, più in particolare, si ricava il principio secondo cui in tutte le decisioni relative ai minorenni deve considerarsi il preminente interesse degli stessi, di talché qualsiasi provvedimento che incide sulla responsabilità genitoriale potrebbe giustificarsi solo in quanto non contrasti con l'esigenza di tutela del minore.

Che l'art. 34, comma 2, del codice penale, d'altra parte, contrasta altresì con il principio di proporzionalità della pena desumibile dagli articoli 3 e 27 della Costituzione, in quanto la pena in questione risulterebbe eccessiva allorché, come nel caso di specie, risulti comprovato il ripristino della situazione familiare e di conseguenza appaia meritevole di tutela l'interesse del figlio minore C... V... alla preservazione del nucleo familiare così ricomposto.

Che, d'altra parte, essenziale e sufficiente, a consentire il sindacato della Corte sulla congruità del trattamento sanzionatorio previsto da una pena accessoria temporanea, è che «il sistema nel suo complesso offra alla Corte medesima “precisi punti di riferimento” e soluzioni “già esistenti” (v. sentenza n. 236 del 2016) che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima, sì da consentire al giudice di porre rimedio nell'immediato al *vulnus* riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla norma incriminatrice incisa dalla propria pronuncia».

Che nel caso di specie il richiesto intervento sostitutivo appare, peraltro, possibile sotto un duplice profilo: in primo luogo, in punto di *an* di applicazione della pena accessoria in questione; in secondo luogo, in punto di *quantum* del trattamento sanzionatorio accessorio applicabile dal giudice, operabile dal parte del giudice delle leggi in ragione dell'esistenza di precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel sistema legislativo, quali sono quelli individuati dall'art. 37 del codice penale.

P. Q. M.

Il Tribunale ordinario di Siena, in composizione collegiale, visti gli articoli 134 della Costituzione, nonché 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata — in riferimento agli articoli 2, 3, 27, 29 e 30 della Costituzione, nonché all'art. 8 della Convenzione sui diritti del fanciullo ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176; — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice penale, nella parte in cui non prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per delitti commessi con abuso della responsabilità genitoriale comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporla, nonché nella parte in cui la misura della sospensione della responsabilità genitoriale è disposta per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta, anziché in misura eguale a quella della pena principale inflitta.

Sospende il presente giudizio sino alla decisione sulla proposta questione di legittimità costituzionale.


Ordina l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale del presente provvedimento, insieme con gli atti del giudizio e con la prova delle notificazioni e comunicazioni ad esso relative.

Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata agli imputati e alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché comunicata alle Presidenze della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Siena, all'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2024.

Il Presidente: SPINA

I giudici a latere: CERRETELLI - CAVACIOCCHI



N. 143

Ordinanza del 3 giugno 2024 della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova sul ricorso proposto da Power House Società sportiva dilettantistica a rl contro Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Genova.

Società - Impresa – Contributo a fondo perduto – Recupero da parte dell’Agenzia delle entrate, qualora non risulti spettante – Previsioni che devolvono alla giurisdizione tributaria le controversie relative agli atti di recupero del contributo.

- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, art. 1, comma 10; decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 25, comma 12.

LA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO DI GENOVA

SEZIONE 2

riunita in udienza il 7 maggio 2024 alle ore 12,00 in composizione monocratica:

Morbelli Luca, giudice monocratico;

in data 7 maggio 2024 ha pronunciato la seguente ordinanza, sul ricorso n. 98/2024 depositato il 30 gennaio 2024;

proposto da Power House S.s.d. A R.L. Società sportiva dilettantistica senza fini di lucro - 01994120994, difeso da Gioacchino Dell’Olio - DLLGCH60D03D969Q, rappresentato da Salvatore Romano - RMNSVT61L16D969S, ed elettivamente domiciliato presso gioacchino.delloio@legalmail.it

contro Ag. Entrate Direzione provinciale Genova - via Fiume n. 2 - 16121 Genova (GE), elettivamente domiciliato presso dp.genova@pce.agenziaentrate.it

avente ad oggetto l’impugnazione di:

Recupero Credit n. TL3CRC100163 Rec.Credito.Imp 2020;


a seguito di discussione in pubblica udienza.

ELEMENTI IN FATTO E DIRITTO

La società S.D. Power House S.r.l. ha impugnato l’atto di recupero n. TL3CRC100163, notificato a mezzo PEC in data 5 luglio 2023 per l’anno d’imposta 2020 relativo al contributo a fondo perduto ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 137/2020, con la quale l’Agenzia delle Entrate ha, sul presupposto dell’indebito ottenimento del contributo stesso, richiesto il versamento di euro 8.412,04 per i seguenti titoli: - euro 4.000,00 per recupero del contributo a fondo perduto; - euro 4.000,00 per sanzioni correlate; - euro 403,29 per interessi maturati al 5 luglio 2023; - euro 8,75 per spese di notifica; oltre gli ulteriori interessi nel frattempo maturati e maturandi.

La ricorrente ha esposto nella narrativa di fatto di essere una società sportiva dilettantistica che dal 2011 gestisce una palestra in Genova e svolge prevalentemente attività di fitness.

La ricorrente, inoltre, ha esposto di avere fruito delle disposizioni di cui all’art. 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 poiché nell’anno 2020 la palestra era chiusa. In particolare l’istanza telematica per la fruizione del contributo è stata presentata in data 18 dicembre 2020 e il contributo, per un ammontare di euro 4000,00, è stato accreditato in data 24 dicembre 2020.



Successivamente, l'amministrazione finanziaria in sede di verifica dei requisiti di legge per la spettanza del contributo fruito a fondo perduto ha disconosciuto la sussistenza, in capo alla ricorrente, dei requisiti legittimanti il contributo a fondo perduto e ne ha richiesto con l'atto impugnato, la restituzione, irrogando contestualmente le relative sanzioni nei limiti del 100% dell'importo del contributo medesimo; oltre agli interessi maturati e maturandi.

Avverso l'atto impugnato la ricorrente ha proposto tempestiva impugnazione (atto di recupero notificato in data 5 luglio 2023 ricorso notificato in data 3 ottobre 2023 e depositato in data 30 gennaio 2024) davanti alla Corte di giustizia tributaria di Genova e la relativa controversia è stata assegnata, avuto riguardo al valore della stessa, alla competenza del giudice monocratico.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale della Liguria, si è regolarmente costituita in giudizio, opponendo le proprie controdeduzioni.

All'udienza pubblica del 7 maggio 2024 il ricorso è passato in decisione.

La questione di legittimità costituzionale: 1) dell'art. 1, comma 10, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176 secondo cui alla disciplina del contributo previsto dallo stesso art. 1 «Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020»; 2) dell'art. 25, comma 12, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 nella parte in cui stabilisce «Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» per contrasto con gli articoli 3, 102, della Costituzione è rilevante e non manifestamente infondata.

Le norme censurate attribuiscono alla giurisdizione tributaria la cognizione delle controversie relative agli atti di recupero di un contributo che non ha natura tributaria.

Ne discende la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

La questione è rilevante nel presente giudizio, trattandosi di stabilire a quale giudice sia devoluta la giurisdizione sulle controversie relative agli atti di recupero del contributo di cui all'art. 1 decreto-legge n. 137/2020 che la norma, sospetta di incostituzionalità, attribuisce al giudice tributario attraverso il rinvio integrale alle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Il rinvio, infatti, opera anche rispetto alla disposizione di cui all'art. 2 del citato decreto legislativo n. 546/1992 che contempla l'ambito della giurisdizione tributaria con ciò attribuendo al giudice tributario le relative controversie. Peraltro la Cassazione (Ss. Uu. 13 dicembre 2023, n. 34851) ha affermato come la previsione dell'art. 25, comma 12 decreto-legge n. 34/2020 abbia attribuito alla giurisdizione tributaria le controversie relative agli atti di recupero dei contributi erogati ai sensi dei predetti decreti-legge n. 34/2020 e n. 137/2020.

In particolare la Cassazione ha affermato che: «il decreto-legge n. 34 del 2020, art. 25 nel prevedere il riconoscimento di un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", introduce esso stesso un criterio di riparto della giurisdizione, giacchè, nel disciplinare il controllo dei dati dichiarati a sostegno dell'istanza ed il recupero del contributo non spettante, stabilisce espressamente, nell'ultimo periodo del comma 12, che "per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546": l'applicabilità di tali disposizioni, che implica la devoluzione delle controversie alla giurisdizione tributaria, trova giustificazione, secondo la relazione illustrativa, nella circostanza che tali controversie hanno ad oggetto il recupero di "un'agevolazione basata su dati di natura tributaria".

Conseguentemente questo Giudice dovrebbe ritenere e decidere la controversia non residuando, stante il carattere esplicito della disposizione e l'orientamento della Cassazione, alcuno spazio per una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione che si tradurrebbe, nel caso di specie in una inammissibile *interpretatio abrogans*.


La questione è non manifestamente infondata.

L'art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito nella legge 19 luglio 2020, n. 77 stabilisce: «1. Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi. 2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 8, agli enti pubblici di cui all'art. 74, ai soggetti di cui all'art. 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi e ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli articoli 27, e 38 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nonché ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103. 3. Il contributo spetta esclusivamente ai titolari di reddito agrario di cui all'art. 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nonché ai soggetti con ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e



b), del medesimo testo unico delle imposte sui redditi, o compensi di cui all'art. 54, comma 1, del medesimo testo unico delle imposte sui redditi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente comma ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 nonché ai soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza Covid-19. 5. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 come segue: a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti di cui al comma 1, beneficiari del contributo ai sensi dei commi 3 e 4, per un importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 7. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle Entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. L'istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato, anche da un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell'Agenzia delle Entrate o ai servizi per la fatturazione elettronica. L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di cui al comma 10. 9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione che i soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui all'art. 85, commi 1 e 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo n. 159 del 2011. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono disciplinati i controlli di cui al libro II del decreto legislativo n. 159 del 2011 anche attraverso procedure semplificate ferma restando, ai fini dell'erogazione del contributo di cui al presente articolo, l'applicabilità dell'art. 92 commi 3 e seguenti del citato decreto legislativo n. 159 del 2011, in considerazione dell'urgenza connessa alla situazione emergenziale. Qualora dai riscontri di cui al periodo precedente emerga la sussistenza di cause ostative, l'Agenzia delle Entrate procede alle attività di recupero del contributo ai sensi del successivo comma 12. Colui che ha rilasciato l'autocertificazione di regolarità antimafia è punito con la reclusione da due anni a sei anni. In caso di avvenuta erogazione del contributo, si applica l'art. 322-ter del codice penale. L'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di finanza stipulano apposito protocollo volto a regolare la trasmissione, con procedure informatizzate, dei dati e delle informazioni di cui al comma 8, nonché di quelli relativi ai contributi erogati, per le autonome attività di polizia economico-finanziaria di cui al decreto legislativo n. 68 del 2001. 10. Le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate. 11. Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza di cui al comma 8, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario. I fondi con cui elargire i contributi sono accreditati sulla contabilità speciale intestata all'Agenzia delle Entrate n. 1778 «Fondi di Bilancio». L'Agenzia delle Entrate provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 8 e dell'ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto richiesti e ne dà comunicazione con cadenza settimanale al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 12. Per le successive attività di controllo dei dati dichiarati si applicano gli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle Entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni in misura corrispondente a quelle previste dall'art. 13, comma 5, del decreto legislativo



18 dicembre 1997, n. 471, e applicando gli interessi dovuti ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in base alle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 27, comma 16, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché, per quanto compatibili, anche quelle di cui all'art. 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. 13. Qualora successivamente all'erogazione del contributo, l'attività d'impresa o di lavoro autonomo cessi o le società e gli altri enti percettori cessino l'attività, il soggetto firmatario dell'istanza inviata in via telematica all'Agenzia delle Entrate ai sensi del comma 8 è tenuto a conservare tutti gli elementi giustificativi del contributo spettante e a esibirli a richiesta agli organi istruttori dell'amministrazione finanziaria. In questi casi, l'eventuale atto di recupero di cui al comma 12 è emanato nei confronti del soggetto firmatario dell'istanza. 14. Nei casi di percezione del contributo in tutto o in parte non spettante si applica l'art. 316-ter del codice penale. 15. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 6.192 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.»

L'art. 1 decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 stabilisce: «1. Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 25 ottobre 2020, per contenere la diffusione dell'epidemia "Covid-19", è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 al presente decreto. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. 2. Ai soli fini del presente articolo, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, ulteriori rispetto a quelli riportati nell'Allegato 1 al presente decreto, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020.

3. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. 4. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al comma 3 ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1 che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019. 5. Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto contributo indebitamente percepito, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo. 6. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del decreto-legge, n. 34 del 2020, il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza esclusivamente mediante la procedura telematica e il modello approvati con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 10 giugno 2020; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza. 7. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell'art. 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 25 del decreto-legge n. 34 del 2020; qualora l'ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell'art. 25 del decreto-legge n. 34 del 2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e sono riportate nell'Allegato 1 al presente decreto. 8. In ogni caso, l'importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000,00. 9. Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l'ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell'Allegato 1 al presente decreto agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. 10. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 25, commi da 7 a 14, del decreto-legge n. 34 del 2020. 11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definiti i termini e le modalità per la trasmissione delle istanze di cui al comma 6 e ogni ulteriore disposizione per l'attuazione del presente articolo. 12. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19",



e successive modifiche. 13. È abrogato l'art. 25-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 14. Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 - Gelaterie e pasticcerie, 561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000 - Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 4 novembre 2020, e dell'art. 19-*bis* del presente decreto, il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1. 14-*quater*. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all'ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 5 novembre 2020, si provvede, quanto a 2.930 milioni di euro per l'anno 2020, ai sensi dell'art. 34 e, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13. 14-*quinquies*. All'art. 13, comma 9, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, il secondo periodo è soppresso».

I contributi a fondo perduto previsti dalle norme trascritte non hanno natura tributaria.

In proposito va rilevato che la giurisprudenza costituzionale è ormai consolidata nel ritenere che «gli elementi indefettibili della fattispecie tributaria sono tre: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una (definitiva) decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo; la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico; le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, devono essere destinate a sovvenire pubbliche spese» (Corte costituzionale, sentenza n. 167 del 2018; n. 89 del 2018, n. 269 del 2017 n. 70 del 2015). Si deve cioè trattare di un «prelievo coattivo che è finalizzato al concorso alle pubbliche spese ed è posto a carico di un soggetto passivo in base ad uno specifico indice di capacità contributiva (Corte costituzionale n. 102 del 2008). Tale indice deve esprimere l'idoneità di tale soggetto all'obbligazione tributaria» (Corte costituzionale n. 70 del 2015).

La giurisprudenza della Cassazione ha, inoltre, individuato i seguenti tratti identificativi del tributo: *a)* la matrice legislativa della prestazione imposta, in quanto il tributo nasce direttamente in forza della legge, risultando irrilevante l'autonomia contrattuale; *b)* la doverosità della prestazione che comporta un'ablazione delle somme con attribuzione delle stesse ad un ente pubblico; *c)* la circostanza che i soggetti tenuti al pagamento del contributo non possono sottrarsi a tale obbligo e la legge non dà alcun sostanziale rilievo, genetico o funzionale, alla volontà delle parti; *d)* il nesso con la spesa pubblica, nel senso che la prestazione è destinata allo scopo di apprestare i mezzi per il fabbisogno finanziario dell'ente impositore (Cass. ss. uu. 26 febbraio 2021, n. 5418).

Alla luce di tali consolidati indici deve escludersi la natura tributaria del contributo di cui si discute.


È la stessa Cassazione (Ss. uu. 13 dicembre 2023, n. 34651) ad escludere la natura tributaria del contributo *de quo*, evidenziando come il contributo previsto dall'art. 25 decreto-legge n. 34/2020 «oltre a non consistere evidentemente nell'imposizione di una prestazione che implica una decurtazione patrimoniale a carico dell'obbligato, nè (fatta eccezione per quello di cui al decreto-legge n. 41 del 2021, art. 1 che ai sensi del comma 7 può essere alternativamente accordato anche in tale forma, a scelta del contribuente) nel riconoscimento di un credito d'imposta, ma nell'erogazione di una somma da parte dell'amministrazione, non concorre neppure alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi nè alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP: sicchè, al di là del profilo soggettivo costituito dall'affidamento all'Agenzia delle Entrate del compito di erogare l'importo dovuto e di controllare i dati dichiarati nell'istanza».

La Cassazione ha, inoltre, sottolineato come: «l'unico collegamento tra il contributo in esame e la materia tributaria è rappresentato dalla individuazione delle condizioni che ne legittimano l'attribuzione e dei dati sulla base dei quali dev'essere determinato il relativo ammontare, il cui disconoscimento non comporta tuttavia la formulazione di una pretesa tributaria da parte dell'amministrazione, nonchè dall'applicabilità delle disposizioni che disciplinano l'accertamento delle imposte sui redditi e le relative sanzioni».

Infine la relazione illustrativa del decreto-legge n. 34/2020 ha giustificato l'attribuzione delle controversie relative all'atto di recupero del contributo alla giurisdizione tributaria sul presupposto che si trattasse di una agevolazione basata su dati di natura tributaria «Per le controversie relative all'atto di recupero si rendono applicabili le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, trattandosi del recupero di un'agevolazione basata su dati di natura tributaria».

Deve ritenersi che il legislatore stesso fosse consapevole che il contributo di cui all'art. 25 decreto-legge n. 34/2020 non avesse natura tributaria.

Le considerazioni precedenti si attagliano perfettamente al contributo di cui all'art. 1 decreto-legge n. 137/2020 oggi *sub iudice*.



Una volta esclusa la natura di tributo del contributo *ex art. 1* decreto-legge n. 137/2020 discende l'illegittimità costituzionale degli articoli dell'art. 1, comma 10, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176 e dell'art. 25, comma 12, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 nella parte in cui devolvono alla giurisdizione tributaria le controversie relative agli atti di recupero del contributo.

In particolare risulta violato l'art. 102, comma 2, Costituzione che vieta l'istituzione di giudici straordinari o speciali. A tal riguardo la giurisprudenza della Corte costituzionale è consolidata nell'affermare che «l'attribuzione alla giurisdizione tributaria di controversie non aventi natura tributaria comporta la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali» (Corte costituzionale 11 febbraio 2010, n. 39, 14 marzo 2008, n. 64).

Risulta, altresì, violato l'art. 3 della Costituzione atteso che viene attribuita alla giurisdizione del giudice tributario la cognizione sulle controversie relative all'atto di recupero con esclusione di quelle relative alla originaria spettanza del contributo stesso (Cass.ss.uu. 13 dicembre 2023, n. 34851). Evidente risulta l'irrazionalità e la disparità di trattamento di situazioni accomunate da una unica *ratio*.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale: dell'art. 1, comma 10, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176 e dell'art. 25, comma 12, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 nei sensi di cui in motivazione.

Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Manda alla segreteria per la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione ai Presidenti delle due Camere.

Così deciso in Genova, nella Camera di consiglio del 7 maggio 2024.

Il Giudice monocratico: MORBELLI

24C00168

N. 144

Ordinanza del 16 maggio 2024 del Tribunale di Teramo nel procedimento penale a carico di R. D.Z.

Reati e pene – Furto in abitazione – Divieto di equivalenza o di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente, di cui all'art. 89 cod. pen., allorché essa concorra con la circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, numero 2), prima parte, cod. pen.

– Codice penale, art. 624-bis, quarto comma.

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO


Il Tribunale ordinario di Teramo in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Emanuele Ursini, visti gli atti del procedimento penale in atto nei confronti di:

D Z R , nato ad () il , libero, non comparso, già presente, difeso di fiducia dall' avv. Emanuele Iezzi del foro di Chieti, imputato dei seguenti reati:

a) p. e p. dagli artt. 624 e 625 n. 2 e 7 C.P. perché al fine di procurarsi un ingiusto profitto, dopo aver forzato il vetro della portiera anteriore sinistra, si introduceva nell'abitacolo dell'autovettura , targata , di proprietà di S S , da dove asportava un telefono cellulare, marca « » modello « » di proprietà del medesimo.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita nel forzare il vetro dell'autovettura, nonché su cose esposte, per destinazione, alla pubblica fede.

Fatti commessi in in data .



b) p. e p. dagli art. 624-bis e 625 n. 2 C.P. perché al fine di procurarsi un ingiusto profitto, dopo aver forzato la porta di ingresso, ed essersi introdotto all'interno dell'abitazione di P G , si impossessava di un televisore, marca « » da e di un portamonete contenente la somma contante di euro.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, consistita nel forzare la porta di ingresso dell'abitazione.

Fatto commesso in in data .

Con recidiva specifica, reiterata, pluriaggravata, infra-quinquennale, ex art. 99 C.P.

All'esito dell'udienza del 16 maggio 2024 ha pronunciato la seguente ordinanza.

Il giudice dubita della legittimità costituzionale dell'art. 624-bis ultimo comma, codice penale nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 codice penale, allorché la stessa concorra con la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, numero 2) prima parte codice penale.

Si ritiene che la questione sia rilevante e non manifestamente infondata.

1) Lo svolgimento del processo

In data , D Z R veniva tratto in arresto in flagranza dei reati di cui agli artt. 624/625 n. 2 e 7 e 624-bis/625 n. 2 codice penale. Alla udienza di convalida del , il giudice, dopo aver convalidato l'arresto in quanto legittimamente eseguito da parte dei Carabinieri di , disponeva nei confronti del prevenuto la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico (misura revocata in data).

Alla convalida dell'arresto, faceva quindi seguito l'instaurazione del giudizio direttissimo, nel quale il difensore dell'imputato chiedeva la concessione di un termine a difesa. Alla stessa udienza il giudice, su richiesta del P.M., disponeva procedersi a perizia volta ad accertare, tra le altre cose, la capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento della commissione del fatto. Dopo il conferimento dell'incarico al dott. G C all'udienza del , lo stesso depositava la propria Relazione, acquisita all'udienza del con il consenso delle parti.

Alla successiva udienza del il difensore dell'imputato chiedeva la definizione del giudizio nelle forme del rito abbreviato condizionato alla produzione di un elaborato peritale relativo alla capacità di stare in giudizio dell'imputato reso in altro procedimento penale.

Il giudice disponeva in conformità.

Dopo una serie di rinvii, all'udienza del il Tribunale, ritenuto assolutamente necessario al fine del decidere, acquisiva la relazione peritale del dott. C resa nel proc. pen. n. R.G. tribunale; n. R.G.N.R. nei confronti del medesimo imputato odierno.

Quindi, all'udienza del , le parti rassegnavano le proprie conclusioni (il P.M. chiedeva la condanna dell'imputato alla pena finale di anni due e mesi quattro di reclusione ed euro 600,00 di multa; mentre il difensore dell'imputato sollecitava in via principale una sentenza di non doversi procedere ai sensi dell'art. 72-bis codice di procedura penale; in subordine assoluzione ai sensi dell'art. 530 codice di procedura penale).

2) La ricostruzione del fatto

In via preliminare, attese le ragioni che meglio si esporranno nel proseguo, appare sufficiente ricostruire lo svolgimento dei fatti, per come compendiate attraverso gli atti acquisiti, con riferimento al solo reato di cui al capo b) dell'editto accusatorio, relativo al reato di furto in abitazione aggravato dalla violenza sulle cose.

In data i Carabinieri di venivano informati dalla loro centrale operativa di una denuncia orale di furto in abitazione da parte di P G . Quest'ultimo, successivamente, presentava presso gli stessi operanti una querela orale per i fatti ivi rappresentati. In quell'atto, legittimamente utilizzabile ai fini della decisione in ragione della scelta processuale dell'imputato di procedere con il rito contratto, è possibile leggere che la persona offesa, appartenente alla Polizia Penitenziaria di , mentre si trovava insieme alla propria madre S M al piano superiore della propria abitazione sita in (), via , n. , intorno alle ore , udiva dei rumori provenienti dalla taverna dell'abitazione, posta al piano terra dello stesso stabile. Sceso sul posto, si avvedeva che la porta di ingresso era aperta e che dal mobile mancava un televisore marca « » , P quindi, usciva fuori dalla casa e in strada vedeva allontanarsi di corsa l'odierno imputato, da lui ben conosciuto in quanto in passato era stato ristretto presso la Casa Circondariale nella quale la persona offesa prestava la propria attività lavorativa, con in mano il suo televisore. P , quindi, decideva di seguirlo, fino a notare che D Z faceva ingresso nella propria abitazione sita in via n. in . Nel mentre, la persona offesa allertava telefonicamente il locale comando dei Carabinieri.

Precisava, altresì, P che, da un controllo successivo, poteva constatare che nella porta di ingresso della taverna, da lui chiusa non a chiave, erano presenti leggeri segni di effrazioni. Accertava inoltre che dallo stesso locale mancava anche un portafogli da donna di proprietà della madre, con all'interno la somma di denaro di euro , oltre al telecomando del televisore asportato.



I Carabinieri di , quindi, giunti nei pressi dell'abitazione del D Z , procedevano alla relativa perquisizione domiciliare, all'esito della quale veniva rinvenuto il televisore marca « », successivamente riconosciuto e riconsegnato a P G (veniva altresì rinvenuto il telefono cellulare per il quale si procede in relazione al capo a) dell'imputazione). Non veniva invece trovato il portamonete di proprietà di S M .

I militari, successivamente all'arresto in flagranza di reato del D Z , si portavano nei pressi dell'abitazione del P al fine di procedere al sopralluogo dello stabile nel quale era stato poco prima realizzato il furto. Lì constatavano che la porta di ingresso della taverna sita al piano terra dell'immobile riportava leggere effrazioni, procedendo altresì a realizzare alcune fotografie del luogo (cfr: verbale di arresto del e allegato fascicolo fotografico relativa all'abitazione di P G).

3) La qualificazione giuridica del fatto

Ritiene il Tribunale che la qualificazione giuridica del fatto contestato al capo b) dell'imputazione sia corretta. La persona offesa P G , infatti, ha descritto i fatti avvenuti presso la sua abitazione in maniera chiara e precisa, scevra da qualunque elemento che possa far ritenere sussistente un suo intento calunnioso a danno dell'odierno imputato. Peraltro, il suo narrato ha trovato pieno riscontro nel successivo intervento dei militari presso l'abitazione della persona che lo stesso P aveva riconosciuto fuggire con in mano la refurtiva, all'esito del quale è stato infatti recuperato il televisore di proprietà della persona offesa. Deve soggiungersi, inoltre, che lo stesso imputato, in sede di udienza di convalida, ha candidamente ammesso di essere l'autore delle condotte che gli vengono contestate.


Corretta è la qualificazione giuridica del fatto contestato nel reato di furto in abitazione, in quanto l'ingresso del D Z nella taverna del P è avvenuto senza il consenso, nemmeno tacito, del proprietario e lì è stata asportata la refurtiva. È appena il caso di ricordare come la giurisprudenza della Corte di cassazione affermi, con un orientamento costante e condivisibile, che «integra il reato previsto dall'art. 624-bis codice penale la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno di un garage mediante la forzatura della porta d'ingresso, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell'abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare» (ex multis, Cass. pen., n. 5789/2019).

Corretta è anche la contestazione dell'aggravante della violenza sulle cose.

Come noto, l'art. 625, comma 1, n. 2) prima parte codice penale prevede un aggravamento di pena per il reato in questione ove la sottrazione avvenga quando «il colpevole usa violenza sulle cose». Secondo l'interpretazione univoca della giurisprudenza di legittimità, è sussistente l'aggravante in parola allorché «il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino» (Cass. pen., n. 11720/2019). Si è inoltre sostenuto che «in tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose anche qualora l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla "res" oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenza su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione» (Cass. pen., n. 20476/2018). Nel caso di specie, le emergenze probatorie lasciano desumere che D Z abbia danneggiato la porta di ingresso della taverna del P , graffiandola nei pressi della serratura, tanto dunque da danneggiarla, come adeguatamente riscontrato dai militari giunti sul posto attraverso la visione del luogo e la riproduzione fotografica di esso; né appare dubitabile come tale porta rappresentasse lo strumento predisposto dal proprietario del luogo affinché terze persone non vi facessero ingresso senza il suo consenso.

4) La ridotta capacità di intendere e di volere dell'imputato al momento della commissione del fatto

In seno al presente procedimento penale, è stata disposta perizia sulla capacità di intendere e di volere dell'imputato. Nella Relazione scritta depositata, dopo aver raccolto le note ammnestiche e la storia clinica dell'imputato, in particolare relative al suo stato di tossicodipendente e di alcolodipendente da lungo tempo, è possibile leggere che «il quadro sintomatologico mostrato dal sig. D Z indirizza verso la diagnosi di Disturbo di personalità antisociale (...). Sostanzialmente l'ENB-2 conferma che il sig. D Z presenta un decadimento cognitivo con compromissione della comprensione verbale, della memoria a lungo termine e dei meccanismi di pianificazione per la strutturazione delle informazioni, di attenzione selettiva, delle abilità di accesso e di recupero lessicale, di abilità esecutive, delle abilità costruttive, della capacità di percepire, agire ed operare utilizzando coordinate spaziali, delle abilità prassiche, della capacità di astrazione, memoria visiva, capacità programmatiche (...). Le azioni del sig. D Z rappresentano una condotta, inscritta in un modo di essere di cui fanno parte impulsività e disforia, manifestazioni di problematicità, che pur non eliminandola, tuttavia scemano grandemente la capacità di intendere il disvalore delle azioni e di scegliere condotte alternative, alla quale è attribuibile un significato psicopatologico, nella sua accezione di infermità rilevante sul piano forense». Concludendo, quindi, coerentemente con lo scenario tratteggiato con la considerazione che «il sig. D Z al momento dei fatti (e tuttora) era affetto da Disturbo antisociale di personalità, Ritardo mentale lieve, decadimento cognitivo conseguente a cronica intossicazione da alcol e stupefacenti in soggetto con epatite HCV/HBV correlata, infezione da HIV, infermità tali da scemare grandemente senza escluderle, le capacità di intendere e di volere».



Nella stessa direzione, ovvero verso la parziale incapacità di intendere e di volere dell'imputato al momento del fatto, depongono le ulteriori relazioni peritali redatte in altri procedimenti penali ed acquisite al presente, tra le quali quelle del dott. C per fatti commessi dall'imputato nel e del dott. C per fatti commessi dall'imputato nel .

Appare, quindi, ampiamente comprovato che l'odierno imputato, al momento del fatto, era affetto da una ridotta capacità di intendere e di volere, con la conseguenza che ad esso, per il fatto oggi in giudizio, è possibile applicare la circostanza attenuante di cui all'art. 89 codice penale.

Anticipando in parte le considerazioni che di qui a breve verranno sviluppate in ordine alla rilevanza della questione nel presente giudizio, è appena il caso di evidenziare come, a parere di questo Tribunale, non sia possibile procedere ad una sentenza *ex art. 72-bis* codice di procedura penale.

Sul punto, infatti, la relazione del dott. C , resa nel presente procedimento, a differenza delle altre relazioni acquisite, depone nel senso della capacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, conclusione che questo Tribunale ritiene di far propria. Si tratta, infatti, della perizia psichiatrica più recente effettuata nei confronti del D Z , mentre le altre, redatte in epoca antecedente, avevano escluso la capacità processuale dell'imputato pur ritenendo che tale situazione «è da intendersi nel tempo reversibile»; la medesima Relazione del dott. C fornisce inoltre adeguata motivazione circa l'attuale capacità processuale dell'imputato, evidenziando a tal riguardo che «è probabile che la sintomatologia psicotica sia ascrivibile ad un disturbo psicotico indotto da sostanze che è un'affezione transitoria tipicamente autolimitantesi, spesso di breve durata, risolvendosi generalmente poco dopo che la sostanza causale viene eliminata (...) oltre che, naturalmente, ne è sempre possibile il controllo farmacologico».

5) La rilevanza della Questione


Orbene, chiarito quindi che nel presente processo l'imputato è accusato del reato di furto in abitazione, aggravato da violenza sulle cose e che risulta sussistente l'attenuante di cui all'art. 89 codice penale, ritiene il Tribunale, in primo luogo, che l'ipotesi accusatoria appaia tutt'altro che smentita e vi sia, di conseguenza, la concreta possibilità che, all'esito del giudizio, l'imputato possa essere condannato per il reato a lui ascritto al capo b) dell'imputazione.

Deve altresì evidenziarsi che, in un ipotetico giudizio di bilanciamento tra l'aggravante in parola e l'attenuante di cui all'art. 89 codice penale, debba attribuirsi netta prevalenza a quest'ultima. La grave condizione psicopatologica dell'imputato, infatti, per come documentata e descritta dai periti, delinea uno scenario nel quale la commissione del fatto di reato a lui attribuito appare fortemente, se non unicamente, indotta dal suo stato mentale, tale quindi da ridurne sensibilmente la sua capacità di cogliere il significato sociale della propria condotta antiggiuridica, nonché di scegliere in maniera orientata tra i vari impulsi dell'agire. Di talché, la rimproverabilità soggettiva del reato attribuito all'imputato appare ampiamente ridotta in forza della parziale incapacità di intendere e di volere dalla quale lo stesso è risultato affetto al momento della commissione del fatto; tale per cui l'attenuante di cui all'art. 89 codice penale assume un peso preponderante nel concreto disvalore penale della condotta rispetto all'aggravante della violenza sulle cose, anche in considerazione dello scarso valore economico del bene attinto dalla *vis* (ovvero di una porta interna dell'abitazione), nonché per il presumibile ridotto danno patrimoniale cagionato alla persona offesa (si è trattato, come detto, di alcuni graffi).

Senonché, per il reato di furto in abitazione, l'art. 624-*bis*, ultimo comma, codice penale, preclude il normale giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee di cui all'art. 69 codice penale, disponendo testualmente che «le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-*bis*, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti». Conseguentemente, la chiara formulazione letterale della norma consentirebbe nel caso di specie di dare rilevanza all'attenuante della seminfermità di mente soltanto dopo che la pena base è stata aumentata in virtù dell'applicazione della cd. aggravante privilegiata e ciò anche ove la prima dovesse, come appare verosimile, essere ritenuta prevalente (o anche solo equivalente) rispetto alla contestata recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, codice penale, (giudizio di prevalenza oggi consentito in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 73 del 24 aprile 2020) in forza del meccanismo di calcolo tra circostanze aggravanti e attenuanti bilanciabili e circostanze aggravanti «privilegiate», in quanto anche in tal caso quest'ultima resterebbe sottratta alla regola di cui all'art. 69 codice penale (si veda, in questo senso, Cassazione SS.UU., sentenza n. 42414 del 29 aprile 2021).

È proprio in riferimento alla norma di cui all'art. 624-*bis*, ultimo comma, codice penale, e per gli effetti che la sua applicazione determinerebbe nel caso di specie, che si appuntano i profili di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata, che verranno di seguito indicati.

6) La non manifesta infondatezza



L'art. 624-*bis* codice penale è stato introdotto nell'ordinamento dall'art. 2 legge 26 marzo 2001, n. 128; trattasi della norma che ha anche abrogato le aggravanti, di identico contenuto, precedentemente previste dall'art. 625, comma 1, n. 1) e n. 4) codice penale. Si è così venuta a creare una nuova fattispecie autonoma di reato, costruita mediante l'inclusione delle condotte prima previste come semplici aggravanti del furto e in tal modo inibendo il giudizio di bilanciamento prima consentito (*ex multis*, Cassazione SS.UU., n. 46625/2015).

Con la legge n. 103/2017, oltre ad aumentare la pena originariamente prevista per la fattispecie-base e per quella aggravata di cui al comma terzo (pene poi ulteriormente aumentate dalla legge n. 36/2019), si è introdotto un ulteriore comma nella parte finale del testo, in forza del quale «le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-*bis*, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

La questione di legittimità costituzionale sollevata trova giustificazione, in particolare, in un recente arresto della Corte costituzionale, con il quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, quinto comma, codice penale nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 codice penale, allorché concorra con l'aggravante di cui al terzo comma, numero 3-*bis*, dello stesso art. 628 (sentenza n. 217 del 22 novembre 2023, dep. l'11 dicembre 2023).


Orbene, nella pronuncia citata la Corte è stata chiamata a confrontarsi con la tenuta costituzionale dell'art. 628, comma quinto, codice penale, che testualmente così recita: «le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dall'art. 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti». Come evidente, infatti, la citata disposizione normativa, oggetto della declaratoria di incostituzionalità, è strutturata in maniera del tutto simile a quella oggetto del presente giudizio, relativa al reato di furto in abitazione. In ambedue le norme, dunque, il legislatore ha previsto un meccanismo in forza del quale al ricorrere di talune aggravanti (nel caso dell'art. 624-*bis*, quelle di cui all'art. 625; nel caso della rapina quelle di cui al terzo comma dell'art. 628 nn. 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*), le circostanze attenuanti concorrenti non sono soggette all'ordinario giudizio di bilanciamento, prevedendosi che la diminuzione di pena per queste ultime venga operato soltanto dopo che alla pena base si sia applicato l'aumento per la circostanza aggravante.

In entrambe le norme, inoltre, il legislatore eccettua da tale regola l'attenuante di cui all'art. 98 codice penale (oltre che, quanto all'art. 624-*bis*, quella di cui all'art. 625-*bis*).

Trattandosi quindi di disposizioni normative strutturate in maniera simile, appare opportuno ripercorrere, brevemente, il percorso argomentativo adottato dalla Corte costituzionale per addivenire alla sentenza di incostituzionalità dell'art. 628, comma quinto, codice penale.

In quella pronuncia, infatti, il Giudice della Legge ha evidenziato come «il legislatore, nell'esercizio della propria discrezionalità, ha previsto una specifica eccezione alla generale operatività del divieto di equivalenza o prevalenza delle attenuanti rispetto alle aggravanti menzionate dalla disposizione censurata, in favore soltanto della circostanza della minore età di cui all'art. 98 codice penale. Occorre, pertanto, stabilire se sussista una “medesima *ratio* derogandi” tale da rendere contraria al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. la mancata estensione di tale eccezione anche all'attenuante, che qui viene in considerazione, del vizio parziale di mente di cui all'art. 89 codice penale» (punto 3.1 del considerato in diritto). Si è proseguito, poi, evidenziando come «dal momento che lo scopo sotteso al quinto comma dell'art. 628 codice penale ora all'esame è evidentemente quello di assicurare a talune ipotesi di rapina aggravata — ritenute dal legislatore produttive di particolare allarme sociale — una pena più severa di quella cui condurrebbe, nella generalità dei casi, l'applicazione dello stesso art. 69 codice penale, la *ratio* della deroga a tale disciplina in favore dei condannati minorenni non può che sottendere la valutazione, da parte del legislatore, di una più ridotta meritevolezza di pena di chi abbia commesso il fatto essendo ancora minorenne, per quanto già giudicato imputabile dal giudice» (punto 3.2 del considerato in diritto). Purtuttavia, «una tale diminuzione della colpevolezza per il fatto di reato non può, però, non essere affermata anche con riferimento a chi abbia agito trovandosi in “tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità di intendere e di volere”, come recita l'art. 89 codice penale» in quanto «identica è, dunque, la conseguenza sulla commisurazione della sanzione che due disposizioni parallele — gli artt. 89 e 98 codice penale —, collocate nel medesimo capo del codice penale, ricollegano alle situazioni qui oggetto di raffronto e identica appare la *ratio* delle due diminuenti» (punto 3.4 del considerato in diritto).

Da ciò, quindi, la Corte ne ricava la conclusione che «non superi lo scrutinio di legittimità costituzionale al metro dell'art. 3 Cost la scelta del legislatore di non estendere al condannato affetto da vizio parziale di mente la stessa regola derogatoria prevista per il condannato minorenne. Una volta, insomma, che il legislatore abbia ritenuto di prevedere



una specifica deroga all'applicazione del meccanismo di computo delle circostanze previsto dall'art. 628, quinto comma, codice penale in favore dei minorenni, un imperativo di coerenza, per linee interne al sistema, esige che tale deroga si estenda anche alla posizione, del tutto analoga sotto il profilo che qui rileva, degli imputati affetti da vizio parziale di mente. Rispetto a questi ultimi, anzi, le ragioni dell'attenuazione di pena valgono *a fortiori*, dal momento che la notevole riduzione della capacità di intendere e di volere della persona è in questa ipotesi oggetto di un accertamento caso per caso da parte del giudice, di solito in esito a una perizia psichiatrica disposta d'ufficio; mentre nel caso del minorenne è lo stesso legislatore che presume in via generale la sua minore colpevolezza, una volta che ne sia accertata una maturità sufficiente a fargli comprendere il disvalore del fatto e a dominare i propri impulsi — e ciò anche nell'ipotesi limite di un ragazzo alla soglia del diciottesimo anno, psichicamente del tutto maturo» (punto 3.5 del considerato in diritto).

Le motivazioni utilizzate dalla Corte per giungere alla sentenza di illegittimità costituzionale della disposizione, dunque, attengono in particolare alla disparità di trattamento che si determina tra le due circostanze attenuanti (ovvero, lo si ribadisce, tra quella della cd. minore età rispetto a quella del cd. vizio parziale di mente), nonostante sia identica la *ratio* sottesa alla loro previsione, tale dunque da determinare, secondo la Corte, un'insanabile frizione con la previsione dell'art. 3 della Costituzione.

Ciò detto, ritiene il Tribunale come tali argomentazioni ben si adattino anche alla norma oggetto del presente giudizio. Anche nell'art. 624-*bis*, ultimo comma, codice penale, infatti, viene esclusa dal novero delle circostanze attenuanti assoggettate alla regola ivi prevista quella di cui all'art. 98 codice penale, mentre risulta ingiustificatamente non compresa in esso quella del cd. vizio parziale di mente, nonostante, come detto, tra le due ipotesi vi sia una comune ragione che ne giustifica la loro previsione, vale a dire quella di attenuare il trattamento sanzionatorio allorché il fatto di reato sia commesso da un soggetto con un grado di capacità di intendere e di volere limitato.

A parere di questo Tribunale, dunque, non si scorgono significative diversità strutturali tra le due norme, di talché le motivazioni utilizzate dalla Corte per giungere alla declaratoria di incostituzionalità dell'art. 628, comma quinto, codice penale ben si attagliano anche al caso di specie.


Similmente, non si rinvengono differenze rilevanti tra le due fattispecie di reato, tale per cui la declaratoria di incostituzionalità del reato di rapina, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante dell'art. 89 codice penale ancorché concorra con altre circostanze aggravanti, non possa scorgersi anche rispetto alla fattispecie di reato di furto in abitazione. Trattasi, infatti, di norme collocate tra i delitti contro il patrimonio, nel Capo I dei delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone. Entrambe le norme incriminatrici, inoltre, sono strutturate nella forma del cd. reato complesso e ambedue prevedono quale fattispecie base il reato di furto. Tutte e due le norme, inoltre, sono articolate nella forma di reato di danno e a forma vincolata. Tanto la rapina quanto il furto in abitazione, inoltre, sono reati posti a tutela di plurimi beni giuridici, tutelando non soltanto il patrimonio, ma anche, il primo, l'integrità fisica della vittima, e il secondo la sicurezza individuale e più in generale la sfera personale di inviolabilità e riservatezza della persona.

In una prospettiva eminentemente fenomenica, inoltre, la severità del trattamento sanzionatorio per il reato di furto in abitazione sembra trovare giustificazione anche in un'ottica general-preventiva, potendosi ritenere che il legislatore, attraverso tale incriminazione, intenda prevenire che l'ingresso di un soggetto all'interno di un luogo di privata dimora possa comportare, in caso di presenza *in loco* di un'altra persona, che il fatto di furto possa trasmodare in atti di violenza tali da far mutare quel reato in quello più grave di rapina.

Anche sotto tale profilo, quindi, non è dato rinvenire a parere di codesto Tribunale alcun elemento di sensibile diversità tra le due norme incriminatrici in forza del quale ritenere costituzionalmente legittima l'espunzione dell'attenuante del vizio di mente da quelle per le quali non si applica lo speciale sistema di computo delle circostanze eterogenee, al pari di quanto espressamente previsto dal legislatore per l'attenuante della minore età nel reato di rapina.

Al contrario, la circostanza che la Corte abbia ritenuto che nella rapina, punita in maniera sensibilmente più severa rispetto a quella di furto in abitazione, non possa tollerarsi ai sensi dell'art. 3 della Costituzione la disparità di trattamento tra l'attenuante della minore età e quella del vizio di mente, porta questo Tribunale a ritenere che, nonostante la particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un'abitazione altrui, ovvero in altro luogo di privata dimora o nelle sue pertinenze, e della speciale pericolosità soggettiva manifestata dall'autore di un simile reato (Corte Cost., sentenza n. 216/2019), tale forma di ingiustificata differenziazione di trattamento debba essere censurata a *fortiori* nella meno grave ipotesi del furto in abitazione.

Non ignora questo Tribunale che rispetto all'art. 624-*bis*, ultimo comma, codice penale si è recentemente occupato il Giudice delle Leggi con la sentenza n. 117 del 12 maggio 2021, con la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione. Tuttavia, si ritiene che la



prospettazione della questione odierna muti sensibilmente rispetto a quella sottoposta al vaglio della Corte in quella circostanza. In quel caso, infatti, tra le altre cose, il giudice rimettente aveva manifestato i suoi dubbi di costituzionalità dell'art. 624-bis, ultimo comma, codice penale soltanto con riferimento al divieto di prevalenza o equivalenza dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, numero 4) codice penale, nonché con riferimento alle circostanze attenuanti generiche. Testualmente: «sebbene formulata in termini generali, l'odierna censura deve intendersi quindi riferita alle sole circostanze effettivamente ricorrenti nella fattispecie concreta, cioè — secondo quanto espone lo stesso giudice *a quo* — al divieto di equivalenza o prevalenza dell'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità *ex art.* 62, primo comma, numero 4), cod. pen. e delle attenuanti generiche *ex art.* 62-bis codice penale nella comparazione con l'aggravante della violenza sulle cose *ex art.* 625, primo comma, numero 2), codice penale, quest'ultima elevata dall'art. 624-bis, quarto comma, codice penale al rango di circostanza "privilegiata" (punto 9 del considerato in diritto)».

Nel caso di specie, il *petitum* della presente questione di legittimità costituzionale si ritiene non sovrapponibile a quello, in quanto con questa ordinanza si sottopone alla Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis, ultimo comma, codice penale nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 codice penale.

7) La questione di legittimità costituzionale

In conclusione, il Tribunale ritiene rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al contrasto con l'art. 3 della Costituzione della previsione dell'art. 624-bis, ultimo comma, codice penale, in forza del quale la diminuzione di pena prevista dall'art. 89 codice penale possa operare solo sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla aggravante privilegiata.

Tale contrasto non appare risolvibile attraverso una lettura costituzionalmente orientata della disposizione, atteso il suo inequivoco tenore letterale.

Alla luce delle precedenti ragioni, il Tribunale, dovendo fare applicazione di una pena alla cui determinazione concorrono l'aggravante privilegiata (art. 625, comma 1, n. 2) prima parte codice penale) e l'attenuante dell'art. 89 codice penale, essendo la questione rilevante nel giudizio *a quo*, ritiene non manifestamente infondata la questione prospettata nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 codice penale, allorché concorra con l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2) prima parte codice penale.

Per tale ragione, il processo deve essere sospeso e gli atti trasmessi alla Corte costituzionale.

P. Q. M.

Visti gli articoli 134 della Costituzione, 23 e ss. legge 11 marzo 1953 n. 87.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 624-bis, ultimo comma, del codice penale, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 codice penale allorché essa concorra con la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, numero 2) prima parte codice penale.

Sospende il processo e i termini di prescrizione del reato sino all'esito del giudizio incidentale di legittimità costituzionale;

Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai sigg.ri Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Comunicato alle parti mediante lettura della presente ordinanza in udienza ai sensi dell'art. 148, comma 2, codice di procedura penale.

Dispone che la cancelleria trasmetta alla Corte costituzionale gli atti del presente giudizio, con la prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni.

Teramo, 16 maggio 2024

Il Giudice: URSINI



N. 145

Ordinanza del 17 giugno 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sul ricorso proposto da Cirsa Italia spa e Palabingo srl contro Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione interregionale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Ministero dell'economia e delle finanze e Gamenet s.p.a.

Gioco e scommesse – Giustizia amministrativa – Riparto di competenza – Controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro - Devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma.

- Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), art. 135, comma 1, lettera *q-quater*).

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE

SEZIONE PRIMA

Ha pronunciato la presente ordinanza sul ricorso numero di registro generale 244 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da Cirsa Italia S.p.a., Palabingo S.r.l., rispettivamente nelle persone dei legali rappresentanti *pro-tempore*, rappresentate e difese dall'avvocato Luca Giacobbe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

CONTRO

Agenzia delle dogane e Monopoli, Direzione Regionale Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta, Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente nelle persone del legale rappresentante e del Ministro *pro-tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex-lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;

Agenzia delle dogane e Monopoli, Direzione centrale ufficio apparecchi, Agenzia delle dogane e Monopoli, Ufficio di Alessandria, non costituiti in giudizio;

nei confronti Gamenet Spa, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata difesa dagli avvocati Fabio Cintioli, Dario Ruggiero, David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del silenzio inadempimento serbato dall'Agenzia delle dogane e Monopoli - Direzione Territoriale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, sede di Torino, sull'istanza proposta in data 16 gennaio 2024 e sollecitata in data 28 febbraio 2024, dalla ricorrente Palabingo S.r.l. e diretta ad ottenere dalla suddetta amministrazione l'avvio del procedimento amministrativo con intimazione a carico del Concessionario Gamenet S.p.a. di richiedere l'annullamento del relativo titolo autorizzativo correlato alla raccolta di gioco nelle Sale Bingo della ricorrente Palabingo S.r.l., pena, entro trenta giorni, l'adozione del provvedimento conclusivo di revoca del titolo autorizzativo predetto per consentire l'ingresso del nuovo Concessionario Cirsa Italia S.p.a.;

della responsabilità dell'amministrazione resistente e del relativo danno dalla stessa prodotto in conseguenza dell'illegittimo silenzio serbato;

e, ove necessario, per l'adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 31, comma 3, e dell'art. 117, comma 2, del c.p.a.;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CIRSA Italia S.p.a. il 23 aprile 2024:

per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari,



della nota dell'Agenzia delle dogane e Monopoli, DT II Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta, Sezione operativa territoriale di Alessandria, prot. AAMS - UMTO - REG. UFF. 11148 - 3 aprile 2024 - 358087628 - 67966676, del 3 aprile 2024, avente ad oggetto «Sala Bingo Alexandria e Sala Bingo Serravalle Scrivia. Raccolta di gioco con apparecchi VLT cod. EA010203983A e cod. EA010007479E. Vertenza tra gestore delle sale e Concessionario di rete per la cessazione delle sale di proprietà della società Palabingo s.r.l.»;

nonché, di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'Agenzia delle dogane e Monopoli, Direzione Regionale Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta, del Ministero dell'economia e delle finanze e di Gamenet Spa;

Relatore nella Camera di consiglio del giorno 11 giugno 2024 il dott. Raffaele Prospero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ESPOSIZIONE DEL FATTO

Con ricorso proposto dinanzi a questo Tribunale amministrativo e notificato il 15 marzo 2024, Cirsa S.p.a. e Palabingo s.r.l. sostenevano l'illegittimità del silenzio inadempiuto serbato dall'Agenzia delle dogane e Monopoli - Direzione Territoriale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, sede di Torino, sull'istanza proposta in data 16 gennaio 2024, e sollecitata il successivo 28 febbraio, dalla ricorrente Palabingo S.r.l. e diretta ad ottenere dalla suddetta amministrazione l'avvio del procedimento amministrativo con intimazione a carico del concessionario Gamenet s.p.a. di richiedere l'annullamento del relativo titolo autorizzativo correlato alla raccolta di gioco nelle Sale Bingo della ricorrente Palabingo S.r.l., pena, entro 30 giorni, l'adozione del provvedimento conclusivo di revoca del titolo autorizzativo predetto per consentire l'ingresso del nuovo Concessionario Cirsa Italia S.p.a.; e, ove necessario, per l'adozione dei provvedimenti ai sensi dell'art. 31, comma 3, e dell'art. 117, comma 2, del c.p.a.

Le ricorrenti, attive nel settore del cosiddetto gioco lecito pubblico e nello specifico, nel settore degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, lett. a) e lett. b) del TULPS, svolgevano la prima la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante gli apparecchi e la seconda la funzione di custodia degli apparecchi stessi e il compito di provvedere alla loro gestione e manutenzione, nonché di assicurarne l'accessibilità e disponibilità all'utenza, agendo unicamente tra esse con accordi regolati da negozi di diritto privato, comunicandone la costituzione, la modificazione o l'estinzione all'Agenzia delle dogane e Monopoli.

Esposte con dovizia di particolari le caratteristiche che regolano il sistema delle concessioni, il ricorso enunciava che i giorni 24 aprile 2018 e 24 maggio 2018 Palabingo e Gamenet S.p.a., attuale controinteressata, avevano sottoscritto contratti per il collegamento alla rete del concessionario di apparecchi VLT all'interno delle sale bingo di proprietà di Palabingo, ubicate rispettivamente nel Comune di Alessandria e Serravalle Scrivia, almeno sino al 30 aprile 2020.

Poco anteriormente a tale scadenza Palabingo, nel frattempo entrata nel gruppo societario di Cirsa, avvisava Gamenet della propria intenzione di sostituire gli apparecchi videoterminali collegati alla rete telematica di Gamenet S.p.a. con quelli di altro concessionario, Cirsa appunto; ne scaturiva una controversia dinanzi al tribunale civile di Roma che con sentenza 7 ottobre 2023 accertava l'esaurimento dei contratti tra le parti in relazione alle due case da gioco, l'una ad Alessandria, via Fausto Coppi n. 15, e l'altra a Serravalle Scrivia, via Novi n. 63.

Palabingo trasmetteva all'Ufficio Territoriale per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta sede di Torino dell'Agenzia delle dogane e Monopoli copia della sentenza e l'istanza di intimazione alla cessazione delle sale senza ottenere alcun riscontro, fatto che si ripeteva dopo il sollecito del 28 febbraio 2024.

Avverso tale silenzio dei ricorrenti deducevano le seguenti censure:

I. Violazione dell'art. 2, legge 7 agosto 1990 n. 241 e lesione del diritto della libertà di impresa.

II. Richiesta di indennizzo risarcimento del danno ex art. 2-bis, legge n. 241 del 1990. Le ricorrenti concludevano come in atti con vittoria di spese.

Con atto recante motivi aggiunti notificati il 23 aprile 2024 la Palabingo e la Cirsa impugnavano la nota 3 aprile 2024 dell'Agenzia delle dogane e Monopoli negava il proprio intervento che sarebbe stato, a parere della P.A., un atto suscitato da rapporti giuridici di diritto privato e di non dover adottare specifici provvedimenti. Le ricorrenti, dopo aver nuovamente criticato il silenzio dell'Agenzia come del tutto ingiustificato, deducevano le seguenti censure:

I. Violazione degli artt. 2, 7 e 10, legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni. E delle garanzie partecipative procedurali.



II. Eccesso di potere difetto assoluto di motivazione, insufficienza detta estrinseca e intrinseca. Violazione dell'art. 3, legge n. 241, del 1990 e dell'art. 287 c.p.c.

Chiedevano in via cautelare la fissazione dell'udienza di merito ex art. 55 comma 10, c.p.a. e concludevano come in atti.

L'Agenzia delle dogane e Monopoli, Direzione Regionale Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta e la controinteressata Gamenet si costituiva contestando le censure dei ricorrenti ed inoltre eccependo l'incompetenza territoriale di questo Tribunale amministrativo in virtù di quanto disposto dall'art. 135 c.p.a. sui provvedimenti in materia di giochi pubblici con vincita in denaro della ex amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ora ADM, ricadenti nella competenza territoriale del T.A.R. del Lazio.

Alla odierna Camera di consiglio la causa è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio, vista anche l'eccezione di incompetenza territoriale di questo Tribunale amministrativo sollevata dalle controparti costituite, ritiene indispensabile, per decidere se trasmettere gli atti al TAR Lazio, sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 135 c. 1 lett. q-*quater* c.p.a. nella parte relativa alla previsione della competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio anche per i provvedimenti riguardanti «le controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro» per violazione degli articoli 3, 25, 76, 111 e 125 della Costituzione.

La questione è oggettivamente rilevante ai fini della decisione, poiché in ogni caso il Collegio non può prendere cognizione della controversia, in quanto, stando al diritto positivo primario vigente, il Collegio dovrebbe pregiudizialmente spogliarsi della controversia per trasmetterla al Tribunale amministrativo del Lazio prima di qualsiasi altra decisione.


Nel merito, prima di ogni tipo di disamina, va rilevato che già la Corte Costituzionale, con sentenza 11 - 13 giugno 2014, n. 174 - *Gazzetta Ufficiale* n. 26 s.s. del 18 giugno 2014 - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1, in esame, lettera q-*quater* «nella parte in cui prevede la devoluzione alla competenza inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro», provvedendo su varie ordinanze anche di questo Tribunale (per tutte ord. 15 giugno 2013 n. 779).

È da quanto considerato in queste ordinanze che si ritiene di prendere le mosse. Come è noto la l. 6 dicembre 1971 n. 1034 istitutiva dei tribunali amministrativi regionali ripartiva la competenza in linea generale per ciascun tribunale amministrativo e ciò anche per gli atti emanati da organi centrali dello Stato la cui efficacia era limitata territorialmente alla circoscrizione del singolo tribunale amministrativo regionale nel rispetto di quanto discendente dall'art. 125 della Costituzione, con la sola eccezione degli atti statali di carattere nazionale rimessa al tribunale amministrativo regionale con sede a Roma.

Tale impianto è rimasto nei decenni sostanzialmente invariato, fatto salvo il regime della competenza divenuta del tutto inderogabile con l'art. 13 del codice del processo amministrativo.

Una rilevante modifica era comunque intervenuta prima di quest'ultimo con l'art. 4 della legge 12 aprile 1990 n. 74 che ha individuato la competenza funzionale del Tribunale amministrativo del Lazio per i provvedimenti del Consiglio Superiore della Magistratura riguardanti i magistrati ordinari e tale disciplina è stata ritenuta compatibile con gli artt. 3, 24 e 125 della Costituzione dalla sentenza della Corte 22 aprile 1992 n. 189, in vista dei poteri costituzionali del Consiglio Superiore e dello status peculiare rivestito dei magistrati ordinari rispetto tutti gli altri pubblici dipendenti.

Alla legge n. 74 del 1990 sono seguite ulteriori norme che hanno concentrato presso il Tribunale amministrativo del Lazio, sede di Roma, ulteriori competenze funzionali inderogabili, soprattutto in materia di provvedimenti delle autorità indipendenti e il tutto ha raggiunto il suo suggello negli artt. 14 e 135 del codice del processo amministrativo che ha stabilito un corpo del tutto rilevante e diversi tipi di fattispecie di spettanza funzionale dello stesso T.A.R. del Lazio.



La questione della non manifesta infondatezza non può che nel caso partire dalla stessa già citata sentenza della Corte Costituzionale 13 giugno 2014 n. 174, in cui è stata ritenuta l'illegittimità costituzionale della competenza funzionale del T.A.R. del Lazio sui provvedimenti emessi dall'autorità di polizia relativi al rilascio di autorizzazioni in materia di giochi pubblici con vincita in denaro, competenza disposta dalla seconda parte dell'art. 135 comma 1, lettera q-*quater*, seguente quella al momento in esame.

Con tale pronuncia la Corte ha rilevato da un lato che per la verifica della compatibilità con il principio dell'art. 3 Cost. di una norma processuale derogatoria della competenza territoriale deve essere valutata la sua non manifesta irragionevolezza, dall'altro con riferimento all'art. 125 Cost., le deroghe alla ripartizione ordinaria della competenza territoriale vanno valutate secondo un «criterio rigoroso» (sentenza n. 237 del 2007, punto 5.3.1. del Considerato in diritto), poiché appare del tutto evidente che ove non vi fossero limiti alla previsione di ipotesi di competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio, il principio del decentramento della giustizia amministrativa e dell'individuazione del giudice di primo grado sulla base del criterio territoriale, a livello regionale, sarebbe esposto al rischio di essere svuotato di concreto significato.

Quindi dall'individuazione di tale criterio rigoroso consegue la necessità di «accertare che ogni deroga al suddetto principio sia disposta in vista di uno scopo legittimo, giustificato da un idoneo interesse pubblico (che non si esaurisca nella sola esigenza di assicurare l'uniformità della giurisprudenza sin dal primo grado, astrattamente configurabile rispetto ad ogni categoria di controversie); che la medesima deroga sia contraddistinta da una connessione razionale rispetto al fine perseguito; e che, infine, essa risulti necessaria rispetto allo scopo, in modo da non imporre un irragionevole stravolgimento degli ordinari criteri di riparto della competenza in materia di giustizia amministrativa» (sentenza n. 159 del 2014 - par. 3.4). È alla stregua di tali criteri che questa Corte è chiamata a valutare le scelte operate dalla disposizione impugnata.

Alla luce di questi principi la sentenza n. 174/2014 ha ritenuto illegittimo che provvedimenti emessi da un'autorità periferica, le questure, competenti a rilascio di specifiche autorizzazioni ex art. 88 del r.d. n. 773 del 1931 dovessero essere conosciuti nella loro eventuale illegittimità dal tribunale amministrativo nel cui territorio ricadeva l'attività di gioco lecito da autorizzare, perché di carattere squisitamente locale e l'eventuale connessione con atti di autorità centrali - da intendersi direttive, circolari, etc. — non poteva escludere detto carattere locale, né potevano essere accampate peculiari ragioni di straordinarietà o di emergenza. Altrettanto il Collegio ravvisa nella fattispecie ora sottoposta, poiché il rilascio di nuove diverse autorizzazioni all'esercizio di due «case da gioco» lecite preesistenti situate l'una ad Alessandria, l'altra a Serravalle Scrivia, sono questioni che investono i poteri della Direzione Territoriale Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta e non direttamente dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, non rispondono a un criterio generale di rilascio delle autorizzazioni riguardante l'intero territorio dello Stato, non concernono affatto questioni di particolari prerogative costituzionali come il governo del personale di magistratura oppure la necessità che si formi una giurisprudenza necessariamente univoca, come nel caso delle autorità indipendenti.


Quindi questo Giudice dubita della legittimità costituzionale della concentrazione davanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, di tutte le controversie pertinenti i provvedimenti emessi dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in materia di giochi pubblici con vincita in denaro, per cui ne risulterebbe la violazione degli artt. 3 - irragionevolezza - 25 - giudice naturale precostituito per legge - 111 - diritto di impugnazione - 125 - competenza dei tribunali amministrativi territoriali - dei provvedimenti amministrativi davanti a quel determinato giudice.

Il Collegio rileva altresì dubbi sulla violazione dell'art. 76 della Costituzione: l'art. 135 comma 1 q-*quater* di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 è appunto contenuto nel decreto delegato dall'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69: in tale art. 44 non si rileva il minimo spunto, più correttamente principio o criterio direttivo, che abbia indotto il legislatore delegato ad inserire la previsione della competenza funzionale inderogabile del Tribunale amministrativo regionale del Lazio in materia di provvedimenti sui giochi pubblici con vincita in denaro.

Per tutte le ragioni finora esposte, ai sensi del sopra citato art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presente giudizio va dunque sospeso nelle more della definizione dell'incidente di costituzionalità in relazione alle questioni come sopra deliberate e riferite all'art. 135, comma 1 q-*quater*, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nella parte residua alla dichiarazione di illegittimità costituzionale avvenuta con la sentenza n. 174 del 2014.

P. Q. M.

Il Tribunale amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 25, 76, 111 e 125, della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 1 lett. q - quater; del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.



Sospende il giudizio in corso e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti e sia comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Prospero, Presidente, Estensore

Paola Malanetto, Consigliere

Luca Pavia, Referendario


Il Presidente, estensore: PROSPERI

24C00170

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GUR-033) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.





€ 2,00

